



USB - Area Stampa

---

## Regione Sicilia, il precariato pubblico va risolto con iniziative legislative sistemiche e strutturali



Palermo, 01/03/2023

In data 01 marzo 2023 è stata pubblicata in GURS la Legge Regionale di stabilità 2023-2025. Dall'analisi dell'art. 7 si evince che, la Regione Siciliana, continua ad erogare l'integrazione salariale, integrazione voluta fortemente ed in particolare dai lavoratori ASU dei Beni Culturali, che negli ultimi anni hanno più volte manifestato davanti la sede del Parlamento siciliano.

Questa volta la novità sta nell'erogazione della stessa per la triennalità 2023-2025, al limite di 36 ore settimanali per il personale in utilizzazione diretta presso il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. ed entro il limite delle somme previste dalla Legge, per il personale del privato sociale e degli Enti Locali.

La Regione Siciliana nella sua ormai "follia onirica" di non volere procedere seriamente alla stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precari dei lavoratori ASU, continua alla riduzione del capitolo 215785 (che si riduce a seconda delle integrazioni salariali da finanziare durante l'annualità considerata), capitolo che in realtà dovrebbe servire per avviare i processi di stabilizzazione, i processi di fuoriuscita dal bacino del precariato; la formula scelta dal Dipartimento regionale lavoro, per l'erogazione di questa integrazione, attraverso un presunto "Progetto obiettivo", rende soltanto facilmente dimostrabile per il lavoratore ASU siciliano, la sua subordinarietà del rapporto di lavoratore dipendente.

Inoltre, l'Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021, che prevede il blocco delle assunzioni fino al 2032, si sarebbe potuto superare, almeno temporaneamente in questi mesi, dal c.d. "Decreto Milleproroghe", che prevede la possibilità di assunzione in soprannumero dei lavoratori LSU/ASU, almeno fino al 30 giugno 2023 (art, comma 6, lett. b), Decreto Legge 29 dicembre 2022 n 198, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023 n 14). Tutto questo, nell'attesa di mettere mano quanto prima ad una legislazione organica, che affronti con serietà il fenomeno del precariato pubblico siciliano.

Questa O.S. fa presente come la norma proposta di prosecuzione ASU per integrazione oraria per il triennio 2023-2025, non solo non tiene conto della legislazione nazionale vigente, di cui all'art 20, comma 14, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75, ma anche della stessa normativa regionale vigente, in materia di percorsi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino del precariato.

Da tre anni questa O.S. chiede, per il personale di diretta utilizzazione della Regione Siciliana (282 Unità) di prevedere il piano di fuoriuscita dal precariato e l'inserimento dal 2021 nel PIAO (nuovo programma triennale delle assunzioni (2023/2025), entro maggio 2023, così come prevede la normativa vigente in materia.

La norma proposta dal Legislatore siciliano, è difforme all'art 30, comma 1, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5 e smi, in materia di elenco regionale per la fuoriuscita dal bacino ASU, all'art 11, della Legge Regionale 9 maggio 2017 n 8 e dell'art 36, della Legge Regionale 15 aprile 2021 n 9.

La disciplina di utilizzo dei lavoratori LSU-ASU è rappresentata dalla normativa vigente in materia, come recepita dalla Regione Siciliana, dall'art 1, comma 1, della Legge Regionale 23 gennaio 1998 n 3, in attuazione dell'art 22, della Legge 24 giugno 1997 n 196 e dell'art 8, del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n 468, e dall'art 4, della Legge Regionale 26 novembre 2000 n 24, dell'art 1, della Legge Regionale 31 marzo 2001 n 2, nel recepire nell'Ordinamento regionale, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n 81.

L'Integrazione salariale del personale ASU di cui al comma 1, dell'art.7, della Legge di stabilità regionale prevede, che l'integrazione oraria dovrà essere necessariamente corrisposta ai lavoratori coinvolti, direttamente dal Dipartimento regionale BBCC ((nelle qualità di Ente Utilizzatore);

Per quanto concerne, invece, l'integrazione erogata ai soggetti di cui al comma 2, dell'art.7, l'integrazione salariale, non può essere erogata da soggetto utilizzatore identico a quello che eroga il sussidio, semplicemente perché, per legge, l'integrazione oraria è in capo all'Ente che utilizza i lavoratori LSU-ASU.

Si consiglia ancora una volta il Legislatore siciliano, di prevedere una sessione legislativa, che affronti seriamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano, con iniziative legislative sistemiche e strutturali e non invece episodiche e clientelari.

Sempre dalla parte della verità e dei lavoratori.

**USB P.I. Funzioni Locali**